

DEFINIZIONI:

A.N.A.: Associazione Nazionale Alpini

Statuto: Statuto Associazione Nazionale Alpini

Regolamento: Regolamento sezione A.N.A. di Vicenza

C.D.N.: Consiglio Direttivo Nazionale A.N.A.

C.D.S.: Consiglio Direttivo Sezionale A.N.A. di Vicenza

Giunta: Giunta Esecutiva Sezionale

Triveneto: 3° raggruppamento sezioni A.N.A.

Sezione: Sezione A.N.A. di Vicenza

Zona: raggruppamento di Gruppi Alpini

Gruppo: Gruppo Alpini

COSTITUZIONE E SCOPO

Articolo 1

L'Associazione Nazionale Alpini (in seguito denominata A.N.A.) è una associazione d'arma, fondata nel 1919, che opera anche nel volontariato, senza scopi di lucro ha sede in Milano.

La Sezione di VICENZA dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) costituita nel 1922 in base all'art. 21 dello Statuto, ha sede in Vicenza.

La Sezione ha il compito di realizzare direttamente ed attraverso le Zone ed i Gruppi, la vita dell'Associazione nelle sue varie manifestazioni, secondo gli scopi indicati nell'art. 2 dello Statuto dell'A.N.A. che, senza fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

Affermata la specifica qualifica di Associazione di volontari e senza scopo di lucro e nel più ampio criterio dell'apertura e della solidarietà verso tutti, si prefigge di realizzare detta solidarietà con l'impiego gratuito dei propri soci nelle varie attività di volontariato, nei settori socio-sanitario, assistenziale, culturale, sportivo, ricreativo, del sociale, dell'ambiente e della protezione civile.

In relazione a quanto sopra, nessun utile sarà mai distribuito né direttamente né indirettamente ai propri soci.

In caso di scioglimento della Sezione di Vicenza, i beni ed i relativi fondi saranno devoluti all'A.N.A.

EMBLEMA DELLA SEZIONE E DEI GRUPPI

Articolo 2

L'emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo e quello del Gruppo è il Gagliardetto e devono essere conformi ai modelli stabiliti dallo Statuto. In ogni manifestazione in cui interviene il Vessillo, i componenti il C.D.S. hanno il dovere di presenziare, i Capi Gruppo hanno il dovere di far intervenire il proprio Gagliardetto, ed i Soci di intervenire.

Lo svolgimento delle cerimonie avverrà secondo le procedure definite dal C.D.N. in apposita "libretta" (cerimoniale) allegata al Regolamento nazionale.

Articolo 3

Il Vessillo interviene a tutte le manifestazioni indicate come nazionali e sezionali nel calendario che il C.D.S. predispone all'inizio di ogni anno sociale.

L'intervento del Vessillo e dei Gagliardetti ad altre manifestazioni, nei modi previsti dall'art. 4 del Regolamento per l'esecuzione dello Statuto (Regolamento Nazionale), così come la designazione dell'alfiere, sono decisi di volta in volta rispettivamente dal Presidente sezionale per la Sezione e dai Capi Gruppo per i Gruppi.

La scorta del Vessillo è costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai membri del C.D.S.. Quando ciò non sia possibile il Vessillo viene scortato da non meno di due Soci, di cui almeno uno componente del C.D.S.; in casi eccezionali da un Capo Gruppo appositamente delegato dal Presidente di Sezione.

AMMISSIONE A SOCIO

Articolo 4

In conformità a quanto stabilito dallo Statuto Nazionale possono chiedere l'iscrizione all'A.N.A. tutti coloro che possiedono i requisiti previsti dall'art. 4 dello Statuto stesso, previa domanda di ammissione redatta sul modulo fornito dalla Sezione e corredata, per presa visione, dalla necessaria documentazione, comprovante la sussistenza dei requisiti; il modulo va firmato da due soci ordinari presentatori e controfirmato dal capo gruppo oppure su modulo "tipo" di autocertificazione predisposto dalla Sede nazionale, controfirmato dal Capo Gruppo;

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il Socio dichiara di aver letto e di accettare, senza riserva alcuna e ad ogni effetto, lo Statuto nonché i Regolamenti Nazionale e Sezionale.

In particolare il Socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione od iniziativa che possa contrastare con le finalità dell'A.N.A., con speciale riferimento alla propaganda di carattere personale, commerciale, partitica nonché all'uso del nome e dei simboli dell'A.N.A. o delle Truppe Alpine per gli scopi di propaganda anzidetta.

Quanto sopra è riportato nel modulo della domanda di ammissione. L'ammissione dei Soci è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio. Unitamente alla tessera associativa, la Sezione consegna al nuovo Socio le copie dello Statuto, dei Regolamenti Nazionale e Sezionale.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata. Decisione e motivazione devono essere comunicate all'aspirante socio per iscritto entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al C.D.N..

Tutti i soci hanno uguali doveri ed uguali diritti e sono tenuti al pagamento della quota associativa annua fissata dalla Assemblea Sezionale e comprensiva della quota determinata dall'A.N.A. Il pagamento della quota associativa deve essere effettuato ai Gruppi dai nuovi soci, al momento della loro ammissione, dai soci già iscritti, entro il 15 di marzo di ogni anno. I Gruppi devono concludere le operazioni annue di tesseramento ed effettuare i versamenti alla Sezione entro il mese di marzo.

Gli alpini alle armi che chiedono di associarsi all'A.N.A. saranno iscritti gratuitamente per il primo anno.

E' in facoltà dell'Assemblea del Gruppo all'occorrenza stabilire, riscuotere e trattenere una quota supplementare a proprio favore che i soci del gruppo sono tenuti a versare entro i termini fissati. Il socio, in ogni caso, non ha diritto alla restituzione delle quote sociali versate; cessa automaticamente dalla qualifica di socio in mancanza del versamento anche di una sola annualità della quota.

Solo i soci ordinari hanno il diritto di accedere alle cariche sociali.

Articolo 5

Gli Amici degli Alpini (d'ora innanzi definiti "soci aggregati"), che le Sezioni ritengono di riconoscere come tali, su proposta dei Gruppi interessati, non hanno qualifica di socio ordinario.

La domanda di iscrizione a Soci aggregati è redatta su modulo fornito dalla Sezione ed è proposta da almeno due soci ordinari e dal Capogruppo.

L'ammissione dei soci aggregati è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere necessariamente motivata.

Essi vengono iscritti in un apposito albo sezionale quali soci aggregati. Riceveranno la tessera di Socio Aggregato, l'organo di stampa nazionale e, se presente, quello della Sezione, e potranno partecipare alle iniziative decise dalla Sezione o dal Gruppo di appartenenza.

I soci aggregati sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento Nazionale. I soci aggregati non possono avere la tessera sociale ordinaria dell'A.N.A., portare il cappello alpino e fregiarsi del distintivo sociale ordinario, non hanno diritto di voto (attivo e passivo) e non possono accedere a cariche elettive.

La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, si riserva espressamente il diritto di revocare l'iscrizione del socio aggregato in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con decisione motivata del Consiglio Direttivo Sezionale, e con semplice comunicazione scritta al Capogruppo interessato.

Articolo 6

Tutti i Soci ordinari, aggregati hanno il diritto di frequentare i locali sociali. In tali locali i Soci delle altre Sezioni dell'A.N.A. sono considerati graditi ospiti, così come gli alpini in servizio.

Articolo 7

Chi intende volontariamente recedere dalla qualifica di Socio ordinario, aggregato, oppure passare ad altra Sezione o Gruppo, deve inviare lettera al Presidente della Sezione e al proprio Capo Gruppo. In ogni caso sarà considerato decaduto il socio che non avrà provveduto al rinnovo dell'iscrizione entro i termini stabiliti.

ORGANI SOCIALI SEZIONALI

Articolo 8

Ai sensi dello Statuto gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci o dei Delegati della Sezione,
- b) il Presidente,
- c) il Consiglio Direttivo Sezionale,
- d) il Collegio dei Revisori dei conti,
- e) la Giunta di Scrutinio per l'esame delle domande di ammissione a socio.

Il presente Regolamento stabilisce inoltre i compiti degli altri organismi interni della Sezione di cui il C.D.S. si avvale per il raggiungimento degli scopi sociali.

ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SEZIONE

Articolo 9

L'Assemblea dei Soci o dei Delegati è organo sovrano e delibera con pieni poteri sulle attività della Sezione.

Giusto quanto previsto dall'art. 32 -2° comma dello Statuto, le Assemblee della Sezione sono articolate per Delegati. Di tale Assemblea sarà redatto verbale corredato con i dati di cui all'art. 25 dello Statuto.

L'Assemblea è indetta:

a) in sede ordinaria entro il 15 del mese di marzo di ogni anno;

b) in sede straordinaria quando:

- il Presidente della Sezione ed il C.D.S. lo giudichino necessario,
- ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte dei Revisori dei Conti,
- ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione degli argomenti specifici da trattare, al Presidente da almeno un quinto dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Tutte le richieste devono essere presentate per iscritto alla Segreteria sezionale che provvederà a norma dell'art. 31 dello Statuto. Qualora durante il triennio di carica il Consiglio Direttivo Sezionale, per qualsiasi motivo, sia dimissionario o si riduca a meno della metà dei suoi componenti, dovrà essere convocata, entro sessanta giorni dall'evento ed a cura del Collegio dei Revisori dei conti, un'Assemblea straordinaria per l'elezione di un nuovo Consiglio, con la stessa procedura e termini di cui al successivo art. 10.

Articolo 10

L'Assemblea sezionale dei Delegati (Ordinaria o Straordinaria) è convocata dal Presidente o secondo quanto previsto all'ultimo comma del precedente articolo, mediante:

a) avviso inviato a tutti i Capi Gruppo tramite posta o e-mail o con altro sistema purché con anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data stabilita per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere: data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno;

b) affissione di conforme avviso nella Sede della Sezione per un periodo di almeno 20 giorni antecedente la data della riunione.

È vietata l'indicazione della voce "Varie" nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea; sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del giorno.

Articolo 11

All'Assemblea Ordinaria hanno diritto di intervenire i Delegati in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno precedente. Alle Assemblee Straordinarie hanno diritto di intervenire i Delegati in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso. Ogni Gruppo ha diritto a far partecipare all'Assemblea un delegato ogni 25 soci ordinari o frazione superiore a 10. I Gruppi che non raggiungono i 25 soci hanno comunque diritto ad un Delegato. Non possono essere Delegati all'Assemblea, i membri del C.D.S. ed i Revisori dei Conti. Il Capogruppo, purché non incorra nelle esclusioni di cui sopra, ricopre di diritto uno dei posti di Delegato spettante al Gruppo. Egli potrà farsi sostituire, mediante delega scritta, da un altro Delegato e nel caso egli sia il solo Delegato da altro socio del Gruppo. Gli altri Delegati sono eletti dalle Assemblee di Gruppo e durano in carica un anno. Ogni delegato può rappresentare altri due delegati del suo Gruppo mediante delega scritta.

Articolo 12

La Sezione trasmette in tempo utile a ciascun Capo Gruppo tanti biglietti di ammissione alle Assemblee quanti sono i Delegati che spettano al Gruppo in conformità dell'art. 11. Tali biglietti devono essere completati con l'indicazione del cognome e nome dei Delegati ed eventualmente dei loro rappresentanti e firmati dal Capo Gruppo. Non hanno diritto di voto nelle Assemblee i Delegati che siano sprovvisti del biglietto di ammissione regolarmente completato e firmato.

Articolo 13

L'Assemblea Ordinaria della Sezione è convocata per:

a) discutere e deliberare:

- la relazione morale del Presidente della Sezione;
- il conto consuntivo e le note esplicative;
- il conto preventivo;
- la relazione dei Revisori dei conti;
- le relazioni delle varie commissioni sezionali;
- le quote sociali per l'anno successivo;
- altri argomenti all'ordine del giorno;

b) eleggere:

- il Presidente della Sezione;
- i Consiglieri Sezionali;
- i Revisori dei conti;
- i componenti la Giunta di scrutinio;
- i Delegati all'Assemblea nazionale (art. 14 dello Statuto);

L'Assemblea viene chiusa dopo aver esaurito le operazioni di voto e di scrutinio.

Articolo 14

L'Assemblea dei Delegati, sia Ordinaria sia Straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci o dei Delegati aventi diritto. In seconda convocazione, che può essere indetta almeno ½ ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Delegati presenti; qualora però il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera dovrà essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti. L'Assemblea nomina un proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito, un Segretario e all'occorrenza tre Scrutatori per il seggio elettorale. Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano tenendo presente dei portatori di delega. Per le nomine alle cariche sociali si deve procedere con votazione per scheda segreta.

Articolo 15

Le Assemblee Sezionali dei Delegati deliberano normalmente come previsto al precedente art.14 salvo i casi seguenti:

- a) per la elezione del Presidente Sezionale è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, l'Assemblea procede immediatamente al ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti ed elegge, a maggioranza relativa, il Presidente Sezionale; in caso di parità di voti prevale il candidato più giovane di età. Nel caso di unico concorrente alla carica di Presidente, qualora in sede di prima votazione il candidato non raggiunga il quorum stabilito, non essendo praticabile il ballottaggio, lo stesso verrà comunque eletto qualora nella seconda votazione abbia ottenuto almeno il voto della maggioranza semplice dei presenti.
- b) per lo scioglimento della Sezione, per il quale è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi in prima convocazione e di almeno i tre quarti in seconda convocazione dei Delegati aventi diritto.

Le votazioni per la elezione del Presidente Sezionale devono avvenire con scheda segreta separata. Per le elezioni alle altre cariche sociali, sempre mediante scheda segreta, può essere consentito, per ragioni di praticità e con decisione del Consiglio Direttivo in carica, il raggruppamento dei nominativi dei candidati in un'unica scheda. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, escluso il Presidente, è stabilito in 32 ed il loro mandato dura un triennio. Al fine di garantire a tutte le 16 Zone, nelle quali si articola la Sezione di Vicenza, un proprio rappresentante in Consiglio, sedici posti vengono riservati ai candidati espressi direttamente dalle singole Zone in loro rappresentanza. I candidati espressi devono essere scelti tra gli iscritti ai gruppi delle singole zone ed il candidato, che ha ricevuto il maggior suffragio dai gruppi della zona, sarà il candidato a Consigliere responsabile di Zona. Nella votazione interna alle singole Zone, voteranno in rappresentanza dei propri iscritti, i soli Capi Gruppo che avranno il voto capitarario. I candidati presentati dalle Zone dovranno essere parimenti votati dai Delegati presenti all'Assemblea. I rimanenti 16 posti verranno assegnati ai candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze. Per l'elezione di questi ultimi 16 Consiglieri, i Delegati potranno esprimere un massimo di 9 preferenze. A parità di voti risulterà eletto il più giovane di età. Tutte le altre votazioni possono avvenire per alzata di mano, salvo diversa richiesta avanzata da almeno un decimo dei Delegati presenti.

I Revisori dei Conti (tre effettivi e due supplenti) ed i componenti della Giunta di Scrutinio (tre effettivi e un supplente) durano in carica tre anni e sono rieleggibili per due volte consecutive.

Articolo 16

Il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea firmano il verbale e, insieme con gli scrutatori, gli scrutini delle votazioni. Il nuovo Presidente Sezionale eletto, entro trenta giorni dalla avvenuta elezione, convoca il nuovo Consiglio Direttivo per le nomine alle cariche di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Articolo 17

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) è il garante dell'applicazione nell'ambito della Sezione dello Statuto, del Regolamento Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento Sezionale;
- c) convoca le Assemblee;
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;
- e) nomina i tre Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di vicario;
- f) convoca e presiede le riunioni dei Capi Gruppo;
- g) è il responsabile dell'Unità di Protezione Civile della Sezione, ne nomina il coordinatore ed i capisquadra;
- h) partecipa al Comitato di Redazione del giornale sezionale;
- i) cura i rapporti con la Sede Nazionale, con il Triveneto, con le Autorità civili e militari e con le Associazioni d'Arma;
- l) convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e provvede alla esecuzione delle deliberazioni dei predetti organi;
- m) presenta agli stessi ogni proposta che reputi opportuna ai fini del conseguimento degli scopi sociali;
- n) vigila sull'andamento della Sezione, delle Zone e dei Gruppi e ne cura i rapporti di interdipendenza e di collaborazione;
- o) provvede al coordinamento delle attività delle Commissioni di studio e cura l'organizzazione delle manifestazioni della Sezione. Personalmente, o a mezzo di un suo delegato, può intervenire, se del caso, alle riunioni dei Direttivi di Zona e di Gruppo o a manifestazioni importanti organizzate dalle Zone o dai Gruppi. E' autorizzato a prendere iniziative di carattere

associativo, a disporre l'acquisto di materiali ad uso della Sezione e, in caso di urgenza, sostenere spese impreviste o straordinarie informando la Giunta alla prima riunione. Nel caso di assenza o di impedimento, il Presidente designa a sostituirlo uno dei tre Vice Presidenti. In mancanza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le funzioni. Il Presidente ha la firma di tutti gli atti ordinari e straordinari della Sezione, compresi quelli di carattere amministrativo, di pagamento di spese deliberate, queste ultime purché rientranti ed inerenti agli atti di conto preventivo approvato nell'anno di competenza dal C.D.S. e nella misura stabilita nel documento denominato "Regolamento di Cassa" a cui si fa rimando, che qui si allega come "allegato a: Regolamento di Cassa" e che costituisce parte integrante al presente regolamento.

Per la disciplina di qualsiasi spesa straordinaria e/o urgente della Sezione, si rimanda al documento "allegato a: Regolamento di Cassa".

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE E CARICHE SEZIONALI

Articolo 18

Il C.D.S. è composto dal Presidente e da 32 Consiglieri.

Il Presidente e i Consiglieri restano in carica un triennio ed ogni singolo componente può essere rieletto solo per altre due volte consecutive. Per azzerare il computo di anzianità ai fini del concetto di consecutività deve esserci l'intervallo di almeno un triennio. L'elezione a Presidente azzerava l'eventuale anzianità maturata nel Consiglio Direttivo. L'eventuale elezione a Consigliere del cessato Presidente azzerava l'anzianità maturata. La contemporanea candidatura a Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica. Il Consiglio Direttivo Sezionale detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale, approva il progetto di conto consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea, vigila sulle attività dei Gruppi, propone, attua e regola le manifestazioni a carattere sezionale e provvede per il normale funzionamento della Sezione conferendo gli opportuni incarichi, disponendo all'uopo l'assunzione di personale in conformità alla normativa vigente. Il Consiglio Direttivo Sezionale può delegare parte dei suoi poteri, per il normale andamento dell'Associazione, ad una Giunta Esecutiva, che dovrà comunque sempre riferire al C.D.S. quanto deliberato. Può inoltre assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del C.D.S. ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso senza diritto di voto. Il C.D.S. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario o da altro Vice Presidente e si riunisce ordinariamente una volta al mese. Alle sedute partecipano senza diritto di voto: il Consigliere Nazionale delegato dal Consiglio Direttivo Nazionale, il Segretario sezionale (sempre che non sia anche Consigliere Sezionale), il Direttore Responsabile o il Responsabile del giornale sezionale, il Coordinatore dell'Unità di Protezione Civile, almeno un rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti ed eventuali altri che il Presidente ritenga opportuno convocare. Le deliberazioni, per essere ritenute valide, sono prese con la presenza di almeno metà dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il C.D.S.. Con provvedimento motivato, chi presiede il C.D.S. può sospendere l'esecutività di una delibera approvata al termine della relativa votazione, invitando il C.D.S. ad un riesame. In tal caso la delibera sospesa è sottoposta ad una nuova votazione nel corso della successiva riunione e, se la delibera venisse nuovamente approvata, il Presidente ha l'obbligo di renderla esecutiva. Coloro che sono ammessi a partecipare alle riunioni del C.D.S. hanno l'obbligo di mantenere il più assoluto riserbo sullo svolgimento dei lavori del C.D.S.; chi contravviene a tale divieto sarà sottoposto a provvedimento disciplinare. Ogni socio ha diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del C.D.S. e dei documenti contabili alla presenza rispettivamente del Segretario o del Tesoriere.

Articolo 19

Nel corso della prima riunione del nuovo C.D.S. il Presidente nomina, tra i consiglieri, i Vice Presidenti, di cui uno con la funzione di Vicario, e ne determina i compiti specifici. Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti, con separate votazioni e mediante scheda segreta, tenendo conto delle indicazioni del Presidente, i componenti della Giunta Esecutiva, che sarà presieduta dal Presidente della Sezione e precisamente

-un Segretario;

-un Tesoriere;

-tre Consiglieri per la Giunta Esecutiva.

Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere costituiscono, unitamente ai tre Consiglieri, la Giunta Esecutiva.

Il C.D.S., quando la Sede Nazionale lo richiama, nomina un Responsabile per i contatti con le diverse Commissioni Nazionali quali, ad esempio, il Centro Studi o la Commissione Informatica.

Il C.D.S. propone tale nominativo al Consiglio Nazionale e al Raggruppamento del Triveneto per la sua ratifica.

Articolo 20 -Personale di Segreteria e collaboratori

Il Consiglio Direttivo, qualora lo giudichi opportuno o necessario, su proposta della Giunta Esecutiva può, con deliberazione sempre derogabile:

a) affidare compiti di segreteria a personale fuori del novero dei propri componenti o dei soci della Sezione e determinarne conseguentemente mansioni e compensi;

b) affidare compiti specifici nell'ambito delle varie attività sociali a persone competenti nel ramo che si dichiarino disponibili a collaborare e che possono essere invitate a partecipare alle riunioni del Consiglio ma senza diritto di voto; preferibilmente deve trattarsi di soci o amici "aggregati" regolarmente iscritti ai quali non spetterà alcun compenso.

Articolo 21 -Compiti della Giunta

La Giunta Esecutiva sovrintende alla gestione ordinaria della vita associativa in esecuzione delle direttive del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza può prendere ogni deliberazione entro i limiti di competenza del Consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso in occasione della sua prima seduta. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti. La Giunta delibera a maggioranza di voti dei presenti. La Giunta redige l'ordine del giorno della riunione del C.D.S. contenente l'elenco degli argomenti di discussione. L'ultimo punto all'ordine del giorno è relativo alle comunicazioni del Presidente che non sia stato possibile per ragioni di tempo inserire nella lettera di convocazione. Il Presidente può disporre che, in casi particolarmente delicati, la votazione avvenga a scrutinio segreto.

Articolo 22

Il Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, viene considerato decaduto per rinuncia al proprio mandato. Chi per qualsiasi motivo abbia cessato di far parte del C.D.S. prima della naturale scadenza del proprio mandato, sarà sostituito da colui che nell'ultima Assemblea dei Soci ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti, ed assume l'anzianità maturata nel triennio dal consigliere sostituito. Questo nel caso in cui il Consigliere cessato risulti essere tra quelli eletti nel suffragio universale. Qualora il Consigliere cessato risulti essere un Consigliere responsabile di Zona, sarà quest'ultima che dovrà candidare un sostituto il quale assumerà comunque l'anzianità maturata nel triennio dal consigliere sostituito. Il nuovo Consigliere dovrà essere votato dai delegati in occasione della prima Assemblea dei Delegati indetta. Per l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del Presidente, il Consiglio Direttivo convoca un'Assemblea straordinaria per la nuova elezione. Il nuovo eletto porterà a compimento il mandato triennale del Presidente uscente.

Articolo 23 -Compiti del Segretario e del Tesoriere

Il Segretario assiste e coadiuva il Presidente nella gestione e nelle iniziative della Sezione; redige i verbali delle riunioni della Giunta e del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere dirige e controlla la parte contabile della gestione, controfirma le note di entrata e di spesa, provvede alla compilazione del conto di previsione e consuntivo, illustrandone gli elementi ed i risultati al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei Delegati.

ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE SEZIONALI

Articolo 24

Tutti i Soci ordinari della Sezione con almeno tre anni consecutivi di iscrizione hanno diritto a ricoprire qualsiasi carica sezionale, essi restano in carica un triennio ed ogni singolo soggetto può essere rieletto alla stessa carica solo per altre due volte consecutive. Per azzerare il computo di anzianità ai fini del concetto di consecutività deve esserci l'intervallo di almeno un triennio.

Articolo 25

Come previsto dall'art. 8 bis dello Statuto, le cariche elettive politico-amministrative sono incompatibili con le cariche associative di Presidente nazionale, Consiglieri nazionali e Presidente sezionale. La candidatura a cariche politico-amministrative comporta, per il socio che riveste cariche associative di cui sopra, la contestuale decadenza dalla carica rivestita. Il socio che ricopre cariche politico amministrative deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stesse per poter candidarsi alle cariche associative di cui al 1° comma. Prima di formalizzare ufficialmente la propria candidatura ad elezioni politico-amministrative, chiunque ricopra la carica di Presidente sezionale deve dare le dimissioni scritte da detta carica. Chiunque partecipi alle predette candidature, oppure accetti incarichi pubblici politico-amministrativi o cariche sindacali a livello nazionale, non può assumere la carica di Presidente Sezionale per un periodo di almeno un anno a decorrere dalla data della mancata elezione o dalla cessazione dell'incarico. Il mancato rispetto dell'obbligo di preventive dimissioni comporta, oltre all'immediata decadenza della carica, l'apertura d'ufficio di provvedimento disciplinare.

Articolo 26

I candidati alla carica di Delegato all'Assemblea Nazionale dei Delegati sono proposti dal C.D.S. all'Assemblea dei Soci della Sezione ai sensi dello Statuto, tenuto conto delle proposte di candidature pervenute entro il 31 dicembre. Il Presidente sezionale, purché non ricada in cause di esclusione previste dallo Statuto, copre di diritto uno dei posti di Delegati spettanti alla Sezione. Egli potrà farsi rappresentare all'Assemblea, mediante delega scritta, da un altro Delegato della Sezione e, nel caso che egli sia il solo Delegato di essa, da un componente il Consiglio direttivo sezionale od altrimenti da un socio della Sezione dal Consiglio stesso designato. Gli altri Delegati sono eletti tra i soci della Sezione nelle Assemblee sezionali e durano in carica un anno.

Articolo 27

Tutte le nuove proposte di candidatura alle cariche sociali elettive devono essere corredate da copia del congedo o documento equipollente, curriculum militare ed associativo.

Articolo 28

Il Socio che intende candidarsi alla carica di Presidente della Sezione formalizza la propria candidatura con lettera indirizzata al Presidente depositata presso la Segreteria entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui si svolgerà l'Assemblea per le elezioni; nel caso di Presidente Sezionale vacante le candidature dovranno essere presentate nel periodo intercorrente tra i 90 e i 60 giorni antecedenti lo svolgimento dell'Assemblea dei Delegati. La candidatura può anche essere proposta con le stesse modalità da almeno dieci Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, purché sia sottoscritta dal candidato.

Articolo 29

Le proposte di candidature alle cariche sezionali devono pervenire per iscritto alla segreteria sezionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'Assemblea per le elezioni direttamente o tramite il Capogruppo o tramite il Consigliere responsabile di zona. La Segreteria verifica la conformità delle proposte di candidatura e le trasmette al C.D.S. entro il 20 gennaio. Qualora alla Segreteria non pervengano entro il 31 dicembre, proposte in numero sufficiente, il Presidente sezionale convoca d'ufficio i Consiglieri responsabili di zona entro i successivi 15 giorni. Se anche da questa riunione non dovesse emergere alcuna candidatura, il C.D.S., sentiti i Capi Gruppo interessati, provvede con propria decisione scegliendo i candidati anche dalle altre zone.

CREAZIONE DI ZONE DI COLLEGAMENTO

Articolo 30

La Sezione riconosce il raggruppamento dei Gruppi in Zone come valido strumento per meglio perseguire gli scopi associativi. Tali zone possono essere riferimento per la definizione delle candidature dei Consiglieri da proporre all'Assemblea dei Soci e da comunicare in Segreteria della Sezione entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'Assemblea dei Delegati, Sono attualmente costituite le seguenti Zone: Astico Brenta · Astico Pedemontana · Berici Settentrionali · Castellari Alto Bacchiglione · Colli Vicentini · Monte Cimone · Riviera Berica · U. Masotto · Val Chiampo · Val d'Astico · Val del Guà · Val Leogra Alta · Val Leogra Bassa · Val Liona Alta · Val Liona Bassa · Vicenza Città.

Il Consigliere responsabile di Zona coordina le attività dei Gruppi della sua Zona, fornendo consigli ed indirizzi associativi utili; inoltre ha il compito di provvedere ai contatti fra i Gruppi stessi e la Sezione e viceversa. Deve inoltre verificare che i Gruppi effettuino le previste Assemblee e provvedano ad inviare alla Sezione l'elenco aggiornato dei nuovi eletti alle cariche del singolo Gruppo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 31

I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, sono costituiti in proprio Collegio ed eleggono, nel loro ambito, un Presidente entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea che ha provveduto alle loro nomine. Qualora si determinino vacanze di posto tra i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, subentra il membro supplente in ordine di voti ottenuti nella precedente Assemblea sezionale. Il mandato dei revisori dei conti è triennale e sono rieleggibili solo per altri due mandati consecutivi.

Articolo 32

I Revisori dei Conti hanno per compito la vigilanza continua della gestione economico-finanziaria della Sezione, devono accompagnare i conti consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione all'Assemblea sezionale, esprimendo il proprio parere in merito.

Su richiesta del Presidente della Sezione, il Collegio dei Revisori provvede anche a verificare la gestione presso qualsiasi Gruppo riferendone al Consiglio Direttivo Sezionale. Delle riunioni del Collegio deve essere redatto verbale.

Nei casi di assenza a tre riunioni consecutive il componente decade e viene sostituito dal supplente. In caso di ulteriori defezioni il Consiglio Direttivo è autorizzato a cooptare un altro componente. Tale scelta dovrà essere ratificata nella prima Assemblea dei Delegati.

GIUNTA DI SCRUTINIO

Articolo 33 -Composizione e compiti

I componenti la Giunta di Scrutinio, eletti per un triennio in numero di tre ed un supplente dall'Assemblea Sezionale dei Delegati, nominano fra di loro un Presidente. Essi sono rieleggibili solo per altre due volte consecutive. La Giunta di Scrutinio controlla le domande di ammissione a socio ai fini dell'accertamento dei necessari requisiti e le restituisce alla Segreteria debitamente controfirmate o con la motivazione di rigetto. Il parere della Giunta è espresso a maggioranza e di esso deve essere redatto verbale. Nelle Assemblee Sezionali i componenti la Giunta, anche se uscenti, provvedono alla verifica dei poteri dei Delegati coadiuvati dai componenti il Seggio elettorale. Nel caso di assenza a tre riunioni consecutive della Giunta, il componente decade e viene sostituito dal supplente.

Articolo 34 -Commissione Legale e di Conciliazione

La Commissione Legale e di Conciliazione è un organo interno alla Sezione Alpini di Vicenza; è composta dal Consigliere della Sezione con delega del Presidente alle questioni legali, dal Segretario, dal Consigliere anziano, da un membro nominato dalla Giunta e da un membro nominato dal C.D.S.. Ha la funzione di risolvere le questioni legali inerenti all'interpretazione ed all'applicazione di Statuti e Regolamenti nei confronti dei Soci, dei Gruppi e della Sezione. Ha altresì la funzione di fornire pareri legali all'Ufficio di Presidenza ed al C.D.S. ogni qualvolta sia richiesto.

Alla Commissione Legale e di Conciliazione è devoluta la risoluzione di tutte quelle controversie che dovessero insorgere fra Soci, tra Soci e Gruppo, tra Gruppi, tra Soci e la Sezione o tra gli organi della stessa, in ordine alla vita associativa, all'interpretazione ed all'applicazione di delibere Sezionali, di Statuti e di Regolamenti. La Commissione Legale e di Conciliazione decide e risolve le questioni di cui al presente articolo secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali, perché così convenuto ed accettato; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di mancato raggiungimento di una bonaria composizione della controversia, i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo dovranno ricorrere in via esclusiva alla clausola compromissoria prevista dall'art. 45 dello Statuto Nazionale vigente.

ANNO SOCIALE

Articolo 35

L'anno sociale ha inizio e termine con l'anno civile (1/1 -31/12). I conti consuntivo e preventivo dell'attività sezionale devono essere approvati dal C.D.S. almeno venti giorni prima dell'Assemblea Sezionale Ordinaria convocata per la loro approvazione e, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, devono essere depositati presso la Segreteria della Sezione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, per consentirne la consultazione da parte dei Soci.

GRUPPI DELLA SEZIONE

Articolo 36 - Costituzione dei Gruppi

I promotori della costituzione di un Gruppo che abbiano raccolto l'adesione di almeno venti alpini che, non appartenendo già ad altro Gruppo, ne abbiano fatto richiesta e possiedano i requisiti prescritti, devono richiedere l'autorizzazione per la costituzione del Gruppo stesso al Consiglio Sezionale, il quale delibera in merito. Ottenuta l'autorizzazione i promotori convocano, d'intesa con la Sezione, la prima Assemblea dei soci per la elezione delle cariche sociali.

Articolo 37

L'Assemblea di Gruppo nomina il Capo Gruppo ed un Consiglio Direttivo con un numero di membri proporzionale al numero degli iscritti al Gruppo stesso e comunque con non meno di sette consiglieri. Le elezioni devono avvenire con le stesse modalità previste per l'elezione delle cariche sezionali. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Segretario ed il Tesoriere; per ogni altro eletto possono essere indicati i relativi incarichi. L'Assemblea elegge tra i soci del Gruppo i Delegati all'Assemblea Sezionale. Tutte le cariche del Gruppo sono equiparate, per la loro durata ma senza limiti di rieleggibilità, alle corrispondenti cariche sezionali.

Articolo 38

Tra il 1° novembre di ogni anno ed il 28 febbraio successivo, il Capo Gruppo riunisce i Soci in Assemblea per:

- a) deliberare in merito alla relazione morale ed al rendiconto finanziario dell'anno sociale trascorso;
- b) determinare la quota associativa per la parte di pertinenza del Gruppo,
- c) discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo,
- d) eleggere le cariche sociali di Gruppo, alla loro scadenza

Il Capo Gruppo ed il Consiglio Direttivo del Gruppo durano in carica per tre anni ed i componenti possono essere rieletti. Qualora la carica di Capo Gruppo si renda vacante, il Presidente Sezionale nomina un Commissario che predisponga tutto quanto necessario per la convocazione della nuova Assemblea del Gruppo, indetta per la nomina del nuovo Capo Gruppo. In caso di dimissioni della maggioranza degli appartenenti al Consiglio Direttivo di Gruppo, indipendentemente dalla vacanza o meno del Capo Gruppo, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto. Va conseguentemente indetta una nuova Assemblea dei Soci per l'integrale rinnovo delle cariche del Gruppo. Nel caso in cui i soci del Gruppo non abbiano eletto il proprio Capo Gruppo e/o il Consiglio Direttivo del Gruppo, il C.D.S. della Sezione può sciogliere il Gruppo. L'Assemblea nomina il proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito e delle votazioni. Il Presidente della Sezione, o un suo delegato, possono sempre intervenire alle Assemblee di Gruppo. La carica di Capo Gruppo è incompatibile con la candidatura politica di Sindaco.

Articolo 39

L'Assemblea di Gruppo viene convocata quando il Capo Gruppo lo ritiene opportuno o quando almeno un decimo dei Soci ordinari, con un minimo di cinque, ne faccia richiesta scritta al Capo Gruppo e, per conoscenza, al Presidente sezionale specificandone i motivi. In questo caso la riunione avviene nel termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso questo termine, la convocazione è fatta dal Presidente sezionale entro i 30 giorni successivi.

Articolo 40

La convocazione dell'Assemblea di Gruppo è effettuata dal Capo Gruppo con avviso scritto inviato a tutti i Soci, e per conoscenza al Presidente sezionale, con le stesse modalità indicate per la Sezione all'articolo 10.

Ogni Capo Gruppo trasmette al C.D.S., entro il 10 marzo di ogni anno, la copia del verbale dell'Assemblea dei Soci e l'elenco delle cariche sociali del Gruppo.

Articolo 41

L'Assemblea del Gruppo è valida in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà dei soci ordinari in regola con il pagamento della quota annua ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. I soci non possono farsi rappresentare all'Assemblea. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Le votazioni per il rinnovo delle cariche devono avvenire con scheda segreta che verrà distribuita all'inizio dell'assemblea; tutte le altre votazioni possono avvenire per alzata di mano salvo diversa richiesta avanzata da almeno un decimo dei soci presenti. A parità di voti è eletto chi ha maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo; a parità anche di iscrizione il più giovane di età.

Articolo 42

Entro il 31 marzo di ogni anno, i Capi Gruppo consegnano alla Segreteria sezionale l'ultimo elenco e gli ultimi talloncini dei Soci che hanno versato la quota sociale dell'anno in corso e saldano l'importo ancora dovuto. Per i soci che si mettono in regola successivamente e per i nuovi soci (per questi ultimi le domande di ammissione non possono essere presentate oltre il 31 maggio) ogni Gruppo deve provvedere con separati versamenti. In caso di ritardato rinnovo del tesseramento la Sezione non risponde del mancato invio del giornale pubblicato a cura della Sede Nazionale.

Articolo 43

Il C.D.S. della Sezione può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi soci si riduca per un anno al 50 % del minimo stabilito dal presente Regolamento e dal comma 1 dell'art. 27 dello Statuto Nazionale.

GIORNALE SEZIONALE

Articolo 44

Il giornale della Sezione è "L'ALPIN FA GRADO" (nel seguito indicato anche come "giornale sezionale").

È compito del giornale sezionale concorrere all'attuazione degli scopi associativi indicati nello Statuto ed in particolare al rafforzamento dell'amicizia tra tutti i Soci favorendo lo scambio di opinioni ed il dialogo. Il C.D.S. nomina il Direttore Responsabile e, su proposta di questi, il Comitato di Redazione; tra questi viene scelto un Responsabile del Comitato stesso, nominato dal C.D.S. su proposta del Presidente. Il Comitato di Redazione è presieduto dal Presidente di Sezione o da un suo incaricato. Il Direttore Responsabile rimane in carica sino a quando il C.D.S. lo giudichi opportuno e deve essere sostituito a seguito di presentazione delle proprie dimissioni. Il Responsabile di Redazione partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S. Il giornale sezionale, il cui abbonamento è compreso nella quota sociale, viene spedito a tutti i Soci in regola col pagamento della stessa. Il C.D.S. stabilisce la periodicità della pubblicazione del giornale sezionale.

Fermo restando quanto sopra la Sezione potrà concedere, tramite idonea convenzione, ad altro Soggetto la gestione e la pubblicazione del giornale sezionale.

UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 45

Ai sensi dello Statuto è costituito in seno alla Sezione una "Unità di Protezione Civile".

Il Presidente Sezionale nomina, previo parere consultivo non vincolante, del C.D.S. il coordinatore di Unità di Protezione Civile e, di concerto con lo stesso i Capi Squadra delle Squadre di Protezione Civile. Fatte salve le norme regolamentari nazionali di protezione civile, il Presidente Sezionale è l'unico referente associativo dell'Unità, mentre il Coordinatore ed i Capi Squadra sono responsabili sotto un profilo tecnico operativo dei singoli settori. Il Coordinatore di Unità di Protezione Civile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S.. L'Unità di Protezione Civile non ha autonomia amministrativa ed è gestita mediante l'apposita voce nel conto consuntivo e preventivo sezionale. L'Unità di Protezione Civile regola il proprio funzionamento con il regolamento interno approvato dal C.D.S..

CORI E FANFARE DELLA SEZIONE

Articolo 46

L'attività dei Cori e delle Fanfare devono fare riferimento agli scopi descritti nello Statuto e devono divulgare la cultura e la tradizione alpina. Qualora la Sezione costituisca il Coro Sezionale e/o la Fanfara Sezionale, questi saranno dotati di proprio regolamento ed assumeranno la denominazione rispettivamente di "Coro A.N.A. della Sezione di Vicenza" o "Fanfara Storica A.N.A. della Sezione di Vicenza" i cui Responsabili devono curare i rapporti con il C.D.S.. I rapporti tra la Sezione, il Coro Sezionale e i Cori A.N.A. facenti riferimento ai Gruppi, saranno disciplinati da appositi regolamenti approvati dal C.D.S..

GRUPPI SPORTIVI ALPINI

Articolo 47

Nell'ambito della Sezione è costituito il Gruppo Sportivo Alpini Vicenza (G.S.A.V.). Il Presidente di Sezione nomina all'inizio del proprio mandato il Responsabile delle Attività Sportive che cura i rapporti tra il C.D.S. e il G.S.A.V.; la sua nomina potrà essere revocata a sua discrezione in ogni momento. Il G.S.A.V., dal punto di vista associativo, è gerarchicamente sottoposto alla Sezione pur essendo dotato di autonoma legittimazione negoziale e processuale. Esso è altresì dotato di autonomia amministrativa, patrimoniale, finanziaria e fiscale. L'Associazione nazionale e la Sezione non rispondono delle obbligazioni del G.S.A.V. ancorché preordinate al perseguimento di finalità istituzionali comuni.

SCIoglimento DELLA SEZIONE O DEI SUOI GRUPPI

Articolo 48

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 39 del presente Regolamento, lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da un'Assemblea straordinaria rispettivamente dei Soci della Sezione o del Gruppo. Per la validità di questa Assemblea devono essere presenti per la Sezione i soci espressamente previsti dagli artt. 14 e 15 lettera b; per i Gruppi da almeno i due terzi degli aventi diritto e la relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti. Gli eventuali patrimoni ed i materiali della Sezione o dei Gruppi, in caso di scioglimento, saranno devoluti rispettivamente alla Sede Nazionale o alla Sezione.

MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 49

Il C.D.S. potrà proporre, in qualsiasi momento, modifiche al presente regolamento. Le modifiche saranno valide dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Delegati della Sezione e la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale. Ogni modifica regolarmente approvata dovrà essere portata a conoscenza dei Soci con mezzi idonei.

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 50

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, e per quanto può essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale dell'A.N.A..

Allegato a) al regolamento sezionale

REGOLAMENTO DI CASSA

Il presente regolamento disciplina i poteri di spesa del Presidente della Sezione e di coloro che dallo stesso vengono delegati ad operare sui conti e sui depositi intestati alla Sezione.

Il Presidente, a norma dell'art. 17 del regolamento sezionale, è il solo che ha la rappresentanza legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Presidente darà delega ad operare sui conti correnti, depositi e depositi titoli bancari e postali accessi a nome della Sezione, al Tesoriere, e, se ritenuto opportuno, al Segretario, per la gestione delle spese correnti, anche in sua assenza o indisponibilità. Il Presidente ed i delegati possono disgiuntamente eseguire qualsiasi operazione relativa alla ordinaria amministrazione e cioè a tutte le spese previste nel conto preventivo. Qualsiasi spesa straordinaria, non prevista a conto preventivo, deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo Sezionale e solo successivamente potrà essere effettuata. Per eventuali spese urgenti, non ancora approvate dal C.D.S., il Presidente ha facoltà fino all'importo di € 2.000,00 (duemila) ed il Tesoriere fino all'importo di € 1.000,00 (mille); per somme superiori e fino ad un massimo di € 3.000,00 (tremila), ci dovrà essere il consenso scritto di un altro soggetto a ciò autorizzato. In qualsiasi caso non sarà possibile alcuna operazione che non abbia la copertura nella disponibilità di cassa della Sezione. Il Presidente potrà inoltre dare delega ad altra persona, al di fuori di quelle sopra indicate, sul solo conto corrente postale e solo per il pagamento delle spese di spedizione del giornale sezionale.

Regolamento Sezionale (art. 24 dello Statuto) varato dal C.D.S. il 26/01/2015

Approvato dall'Assemblea dei soci (Delegati) il 15/03/2015 e ratificato dal C.D.N. il 12 settembre 2015.